



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO

(Art. 57 Legge di P.S. e artt. 81,101,110 del Regolamento)

Licenza n. 3 del 02-02-2016

I L SINDACO

QUALE AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA

di cui all'art. 1 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Vista la domanda presentata in data 21.01.2016 ed assunta al n. 1293 del protocollo generale, con la quale il Sig. Salvati Giuseppe nato a Salerno il 14.08.1971 residente a Mercato San Severino in Via Delle Puglie n. 12, C.F.: SLVGPP71M14H703E, in qualità di titolare della ditta denominata " New Orientale Giochi" in possesso del certificato di idoneità all'esercizio pirotecnico rilasciato dalla Prefettura Di Roma in data 08/10/199, P.IVA: 05175440659, chiede l'autorizzazione ad eseguire uno spettacolo pirotecnico in questo Comune nel giorno 03 febbraio c.a alle ore 07:30 e alle ore 24:00 circa, in occasione dalla manifestazione denominata "Festa di San Biagio";

Vista la documentazione presentata, agli atti;

Visto l' art. 57 della Legge di P.S. e gli artt. 81,101 e 110 del relativo Regolamento e le norme in vigore;

Vista la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C.25055.XV.A.MASS;

AUTORIZZA

Il pirotecnico Salvati Giuseppe, in premessa generalizzato, in qualità di titolare della ditta " New Orientale Giochi", ad eseguire uno spettacolo pirotecnico in questo Comune nel giorno 03 febbraio c.a alle ore 07:30 e alle ore 24:00, con accensione in via Dante Alighieri, sotto la sua personale responsabilità ed alle seguenti condizioni :

Allo sparo possono essere adibiti, in caso di impedimento del suddetto pirotecnico, artificieri in possesso di regolare Certificato di Idoneità allo sparo.

Con la presente licenza possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'allegato A del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e gli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti (D.M. 4.4.1973).

Possono essere accesi soltanto i seguenti fuochi artificiali con esclusione di ogni altro, anche se specificatamente indicato:

- fuochi pirotecnici di tutte le specie (esclusi i mortaretti, le bombe carta, i botti, colpi oscuri e le batterie) sia fissi che aerei, preparati a base di polvere pirica ordinaria con esclusione di clorati, picrati, di fulminati, delle dinamiti, dell'alluminio, dell'antimonio e del fosforo;
- miscele coloranti a base di nitrati, zolfo od altre sostanze ma con esclusione assoluta di clorati;
- castagnole.

Il lancio delle granate dai mortai non potrà effettuarsi se non mediante adeguate cariche di polvere nera; i mortai dovranno essere di forma perfettamente cilindrica e non dovranno essere di ghisa; le granate, infine, non dovranno avere una altezza superiore a tre volte il diametro del mortaio adoperato per il lancio. I mortai dovranno essere saldamente fissati al terreno con appositi sostegni.

Le castagnole non potranno essere sparate se non solidamente fissate ad apposito telaio fisso od a pali resistenti. Ogni pezzo d'artificio dovrà portare il marchio che ne indichi il preparatore, la data di preparazione, la località di fabbricazione.

Le accensioni e gli spari dovranno effettuarsi lontano dal pubblico e con tutte le cautele atte a prevenire danni o infortuni.

La distanza di sicurezza (distanza fra area di sparo e la zona aperta al pubblico) è quella stabilita dalla Circolare del Ministero dell'Interno 11 gennaio 2001 n. 559/C.25055.XV.A.MASS. e più precisamente :

fuochi a terra :

- a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane, ecc.) :..... 30 m;
- b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm : 40 m;
- c) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm : 50 m;

fuochi aerei :

- a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm : 100 m;
- b) artifici cilindrici e razzi se di calibro fino a 110 mm:..... 100 m;
- superiore a 110 mm e fino a 130 mm :150 m;
- superiore a 130 mm e fino a 210 mm :200 m;
- c) artifici sferici se di calibro :
- fino a 130 mm :100 m;
- superiore a 130 mm e fino a 220 mm :150 m;
- superiore a 220 mm e fino a 400 mm :200 m;

Sino al momento dell'accensione, gli artifici dovranno essere depositati in luogo sicuro e isolato.

Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione alla Autorità Locale di P.S. -

Si autorizza, inoltre, una deroga ai divieti ed ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico.-

La presente autorizzazione, valida esclusivamente per la località ed i giorni suindicati, è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni di ordine e di pubblica sicurezza o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolata e dovrà essere esibita a richiesta di chiunque ne abbia titolo.

Si avverte che, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Si determina di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Castel San Giorgio, lì 02.02.2016

ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
(ai sensi dell'art. 110 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.)

**Il Sindaco
Dott. Pasquale Sammartino**

